

	<p align="center">PARCO ADDA NORD Trezzo sull'Adda</p>	<p align="center">sigla C.d.G.</p>	<p align="center">numero 55</p>	<p align="center">data 14.12.2013</p>
	<p>Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER LE TRASFERTE E/O MISSIONI DA PARTE DEI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DEL PARCO.</p>			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno **duemilatredici**, addì **quattordici** del mese di **dicembre**, alle ore 13,00 in Trezzo sull'Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.	COGNOME E NOME		CARICA	Presenti	Assenti
1	Agostinelli	Agostino	Presidente	X	
2	Di Biase	Renzo	Membro	X	
3	Tentori	Giuseppe	Membro		X
4	Manenti	Giulio	Membro		X
5	Mauri	Paolo	Membro	X	

E' presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI

Assiste il Segretario Sig.ra FAZIO Dott.ssa MARIA G.

Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

VISTO l'art. 41 del CCNL sottoscritto in data 14.09.2000 che disciplina il trattamento di trasferta del personale degli enti locali;

VISTO l'art. 6 comma 12 D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito con modificazioni della Legge 30.07.2010 n. 122 con cui si è posto il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, con contestuale cessazione di ogni effetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi inerenti il rimborso delle spese per missioni;

DATO ATTO che il Parco Adda Nord dispone di solo due autovetture ed un Fiat Ducato in uso agli uffici, utilizzabili per le trasferte del personale;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Riunite in sede di controllo n. 8/CONTR/2011 in base alla quale le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici;

DATO ATTO CHE:

- le linee pubbliche di trasporto collegano il Parco Adda Nord con le città di Milano e Bergamo, ma non con la maggior parte dei Comuni facenti parte della Comunità del Parco;
- in base alla frequenza ed i tempi di percorrenza dei mezzi pubblici, l'utilizzo dei mezzi di proprietà del dipendente/amministratore risulta spesso più conveniente in quanto consente:
 - un più rapido spostamento sia per raggiungere la località sede di missione che per il rientro in servizio;
 - una più agevole mobilità all'interno dei centri abitati e quindi un maggior numero di interventi;
 - un risparmio in termini di pagamento di lavoro straordinario e/o una migliore fruizione da parte dell'Ente delle prestazioni lavorative dei dipendenti;
- i dipendenti e gli amministratori, previa autorizzazione, possono far uso del mezzo proprio nei seguenti casi:
 - quando non si può fare ricorso ai mezzi di trasporto pubblico o il ricorso agli stessi risulta eccessivamente dispendioso per la durata del tragitto;
 - quando gli orari dei mezzi pubblici risultano inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento di missione;
 - quando l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto determini un più efficace espletamento dell'attività garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio o risparmi nel pernottamento;
 - quando il luogo della missione risulti difficilmente raggiungibile con il mezzo pubblico o lo stesso manchi del tutto;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 949/2010 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia;
- la deliberazione n. 170/2010 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Toscana;
- la deliberazione n. 8/CONTR/11 della Corte dei Conti a Sezione Riunite in sede di controllo del 07/02/2011 che viene a dirimere il contrasto interpretativo in merito alle sopra citate deliberazioni delle Sezioni regionali in materia di applicazione dell'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010;

RICHIAMATA in particolare la disposizione finale contenuta nella deliberazione n. 8/CONTR/11 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite sopra citata “Il dipendente che debba avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l’autorizzazione da parte dell’amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni”,

“Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell’attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l’espletamento di un numero maggiore di interventi”;

CONSIDERATO che:

- la recente normativa in materia si prefigge di ridurre le spese della pubblica amministrazione;
- il Parco Adda Nord dispone di solo due autovetture e di Fiat Ducato per tutte le esigenze di servizio;
- in caso di concomitanti attività da svolgere fuori sede risulta a volte necessario ricorrere all’utilizzo del mezzo personale;
- occorre evitare il ricorso a modalità più costose rispetto all’utilizzo del mezzo proprio che deve essere improntato, comunque, al rispetto dei principi di economicità e del contenimento della spesa;

PRESO ATTO che, in aderenza alle indicazioni interpretative dettate sul punto dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, il ricorso all’utilizzo del mezzo proprio verrà subordinato alla condizione che non vi sia possibilità di ricorso ai mezzi pubblici o che tale evenienza risulti eccessivamente gravosa e temporalmente dispendiosa, procedendo al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’uso del mezzo proprio, nel limite dell’ammontare delle spese che sarebbero state sostenute in ipotesi di utilizzo di mezzi pubblici ove tale modalità fosse praticabile;

Con riferimento poi agli amministratori del Parco in ordine alla disciplina delle missioni occorre precisare quanto segue:

- la normativa generale, in riferimento al rimborso delle spese di viaggio, all’art. 84, comma 1, del T.U.E.L. prevede che “Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali”. Risulta inoltre abrogato ogni riferimento ad ulteriori rimborsi forfettari;
- il D.M. di attuazione del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Economica e delle Finanze del 4 agosto 2011 (previa intesa con la conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali) all’art. 2 recante “Rimborso delle spese di viaggio”, ha previsto che “in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l’ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del comparto Regioni- Autonomie Locali”;
- il comma 12 dell’art. 6 del D.L. n. 78 del 2010 ha escluso, dalla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2010) l’applicazione, al personale contrattualizzato ex D.Lgs 165 del 2001, dell’art. 15 della Legge n. 836/1973 e art. 8 della Legge n. 417/1978, nonché di eventuali analoghe disposizioni dei contratti collettivi. Tale esclusione, in ragione dell’esplicito rinvio di cui all’art. 2 del D.M. richiamato trova, quindi, applicazione anche agli amministratori degli enti locali (c.f.r. in termini, da ultimo, Sezione Regionale di Controllo per la Campania – Parere n. 21/2013).

E’ precluso, pertanto, anche agli amministratori degli enti locali, nel caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, il rimborso di un’indennità chilometrica, prevista dal succitato art. 15 e commisurato, nell’entità, dall’art. 8 della L. n. 417/1978 nella misura di 1/5 del prezzo di un litro di benzina (limite ribadito per i consiglieri comunali e provinciali dall’art. 77 bis, comma 13, del D.L. 11272008, convertito dalla L. 133/2008).

Analogamente a quanto indicato per i dipendenti dell'ente locale, resta salva la possibilità, richiamata dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 21/CONTR/2011, della previsione di forme di ristoro dei costi sostenuti "per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione", sulla base del parametro degli "oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto";

RITENUTO pertanto che necessiti adottare un Regolamento per la disciplina delle trasferte e del rimborso spese sostenute dai dipendenti e dagli amministratori;

RICHIAMATA la deliberazione n. 15 assunta dalla Comunità del Parco in data 14.12.2013 con la quale è stato espresso il parere obbligatorio preliminare all'approvazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera m) del vigente Statuto;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla sua approvazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 3, astenuti nessuno, contrari nessuno espressi per alzata di mano da n. 3 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. **DI RECEPIRE** integralmente il parere espresso dalla Comunità del Parco con deliberazione n. 15 del 14.12.2013 in merito al regolamento di cui all'oggetto;
2. **DI APPROVARE** il "Regolamento per l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per le trasferte e/o missioni da parte dei dipendenti e amministratori del Parco" composto da n. 14 articoli ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;
3. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto nel sito web del Parco Adda Nord – Sezione Regolamenti;
4. **DI DARE ATTO** che alla relativa spesa si farà fronte con gli appositi stanziamenti del bilancio di previsione destinati al trattamento di missione del personale per un ammontare complessivo non superiore annualmente al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Successivamente,

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);

Con voti: unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Agostino Agostinelli

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 16.01.2014

Addì 16.01.2014

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Addì 16.01.2014

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITA'

- [X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000
- [] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Addì 16.01.2014